



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-03150 DEL DEP. GIACHETTI (res. n. 325 del 15 luglio 2024)

RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto, si sollevano specifici quesiti in ordine alla posizione di un detenuto in regime di 41-*bis* ospitato presso la Casa circondariale di Tolmezzo, con specifico riguardo alle sue condizioni di salute, asseritamente incompatibili con il regime detentivo.

Diversificando gli aspetti evidenziati dal sindacato ispettivo, ossia la sequenza procedimentale di competenza del Tribunale di Sorveglianza e gli aspetti relativi alla compatibilità tra lo stato di salute del detenuto e il regime detentivo cui è sottoposto, al fine di ottenere contributi informativi esaustivi, sono stati interessati sia il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria.

La nota proveniente dalla Direzione generale dei detenuti e del trattamento conferma che la vicenda in esame riguarda il detenuto S. F., attualmente sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-*bis*, comma secondo, o.p., applicato nei suoi confronti a far data dal 10 giugno 2009 e da ultimo rinnovato con decreto ministeriale di proroga 17 maggio 2023 (sino al 16 maggio 2025).

Il ristretto in esame ha espiato la pena di anni 22 e 2 mesi di reclusione, in virtù di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale presso la Corte di Appello di Napoli, con decorrenza pena dal 2 marzo 2009 al 23 giugno 2022.

Con provvedimento 23 giugno 2022, il competente Ufficio V della Direzione generale dei detenuti e del trattamento disponeva, a far data dal termine di espiazione della pena (fissato al 24 giugno 2022), l'assegnazione e l'immediato trasferimento del soggetto alla Casa di lavoro di Tolmezzo, considerato che con ordinanza 13 dicembre 2010, n. 1577/10, dell'Ufficio di sorveglianza di Napoli, il detenuto in esame veniva dichiarato delinquente abituale e socialmente pericoloso e nei suoi confronti veniva applicata la misura di sicurezza della casa di lavoro per anni due.

Successivamente, con ordinanza 12 dicembre 2022, n. 7132, del Magistrato di sorveglianza di Napoli, in sede di valutazione dell'attualità della pericolosità sociale, F.S. veniva dichiarato delinquente abituale e veniva accertata l'attualità della pericolosità sociale con applicazione della misura di sicurezza dell'assegnazione alla Casa lavoro per anni due, determinando il termine finale al 24 giugno 2024.

Il 15 maggio 2024, l'Ufficio di sorveglianza di Udine, dovendo procedere al riesame della pericolosità sociale dell'internato, dichiarava non cessato lo stato di pericolosità sociale del ristretto, disponendo la prosecuzione, per un anno, della misura di sicurezza in corso di esecuzione, sino al 24 giugno 2025.

Per quanto concerne le condizioni di salute del detenuto, si evidenzia che, con istanza 30 luglio 2023, il difensore di fiducia richiedeva la revoca della misura di sicurezza in corso con la libertà vigilata o con l'assegnazione presso un centro clinico o una casa di cura, adducendo che le condizioni di salute del detenuto fossero incompatibili con il carcere.

Il Magistrato di sorveglianza di Udine, con ordinanza 14 febbraio 2024, rigettava l'istanza, poiché il Dirigente sanitario della Casa circondariale di Tolmezzo dichiarava che le condizioni di salute del ristretto erano discrete; non rilevando, dunque alcuna incompatibilità con il regime detentivo.

Più nello specifico, con relazione 22 settembre 2022, il Dirigente sanitario comunicava che le patologie potevano essere curate in regime detentivo.

Riguardo, poi, al giudizio di inidoneità permanente alle mansioni specifiche di ortolano, addetto alle pulizie e addetto alla distribuzione dei pasti, esso non implica un accoglimento dell'istanza di revoca e/o sostituzione della misura di sicurezza dell'assegnazione alla casa lavoro.

A tal proposito, la Direzione della Casa circondariale di Tolmezzo aveva avanzato proposta trattamentale alternativa, consistente in un laboratorio artistico per l'espressione personale; laboratorio realizzabile con i fondi stanziati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per la formazione professionale.

Il competente Ufficio V della Direzione generale dei detenuti e del trattamento, chiamato a pronunciarsi dal Magistrato di sorveglianza in merito alla fattibilità della proposta, si esprimeva negativamente, sulla scorta del fatto che nei casi di sottoposizione al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis o.p., sono preclusi contatti con soggetti esterni diversi dai propri familiari e che avvengano in locali sprovvisti di vetro divisorio.

Ciò nonostante, si rappresentava che, in accordo con la Direzione penitenziaria, si sarebbe definito un programma trattamentale alternativo per gli internati.

Per completezza informativa, si evidenzia altresì, che, dall'ultima relazione sanitaria a firma del Dirigente medico dell'ASU Friuli-Venezia Giulia del 2 luglio 2024, le condizioni generali di salute di F.S. sono discrete e che lo stesso è stato sottoposto ai necessari accertamenti clinico-strumentali relativi alle varie patologie da cui è affetto.

Come anticipato, in aggiunta alla nota fornita dal DAP, è stata opportunamente interpellata anche l'autorità giudiziaria competente che, in data 27 luglio 2024 ha trasmesso la relazione redatta dal Magistrato di Sorveglianza di Udine che fornisce un compiuto riscontro alla sequenza procedimentale della vicenda e al contenuto dei provvedimenti adottati nei confronti del detenuto.

Nella relazione della magistratura di sorveglianza competente, viene riportato che F.S. *“È stato detenuto ininterrottamente dal 2.3.2009 al 23.6.2022 per l'espiazione pena relativa al provvedimento di cumulo della Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli del 13.7.2018 per la pena di anni 22 mesi 2 di reclusione relativo a plurimi titoli di condanna, tra i quali due condanne per reato associativo ex art 416 bis c.p. entrambe con riconoscimento del ruolo direttivo. Ha fatto ingresso nella Casa Circondariale di Tolmezzo, nella sezione Casa Lavoro, in data 25.6.2022.*

La misura di sicurezza detentiva della assegnazione alla casa lavoro è stata applicata in forza dei seguenti provvedimenti giurisdizionali.

Con ordinanza del magistrato di sorveglianza di Napoli n. 1577 del 13.12.2010 veniva dichiarato delinquente abituale e gli veniva applicata la misura di sicurezza della assegnazione ad una casa lavoro per due anni.

Con ordinanza del magistrato di sorveglianza di Roma n. 7132 del 12.12.2022, in sede di valutazione dell'attualità della pericolosità sociale, veniva dichiarato delinquente abituale e veniva accertata l'attualità della pericolosità sociale...con applicazione della misura di sicurezza della assegnazione alla casa lavoro per anni 2, determinando il termine finale alla data del 24.6.2024."

"Con ordinanza del magistrato di sorveglianza di Udine n. 820/2024 del 15.5.2024, in considerazione dei plurimi elementi sintomatici di una significativa ed attuale pericolosità sociale dell'internato...veniva dichiarata non cessata la pericolosità sociale di (F.S.) e disposta la proroga della misura di sicurezza in corso della assegnazione ad una casa di lavoro per un anno. Avverso tale ordinanza risulta essere stata proposta impugnazione innanzi al Tribunale di Sorveglianza di Trieste in data 10.6.2024.

A conferma di quanto già descritto, il magistrato di sorveglianza precisa che: "La problematica relativa alle condizioni di salute dell'internato ed alle certificazioni di inabilità al lavoro è stata ripetutamente ed ampiamente affrontata, stanti le plurime richieste della difesa di revoca della misura di sicurezza in corso e, in subordine, di sostituzione con la libertà vigilata o con l'assegnazione ad un centro clinico o casa di cura, ritenendo la difesa le condizioni di salute incompatibili con il carcere."

Con ordinanza del magistrato di sorveglianza di Udine n. 297/2024 del 14.2.2024 veniva rigettata la richiesta di revoca della misura di sicurezza in corso e di sostituzione con la libertà vigilata o con l'assegnazione presso un centro clinico o casa di cura, richiamando gli esiti dell'istruttoria svolta ed anche i pareri resi dal dirigente sanitario dell'istituto penitenziario."

Per quanto concerne, nello specifico, l'inidoneità al lavoro e la conseguente offerta trattamentale, la relazione prosegue confermando che "Lo scrivente magistrato di sorveglianza ...sollecitava espressamente con l'ordinanza n. 297/2024 del 14.2.2024 il D.A.P. del Ministero della Giustizia ed il Provveditorato Regionale del Triveneto ad esprimersi in merito alla fattibilità della proposta trattamentale

prospettata dalla Direzione del carcere (laboratorio artistico) e, in caso di non praticabilità, ad indicare e concordare con l'istituto penitenziario le possibili diverse attività trattamentali prospettabili agli internati inabili al lavoro... ”.

A seguito di tale richiesta, come premesso, il DAP sulla fattibilità della proposta, si esprimeva negativamente, sulla scorta del fatto che trattandosi di soggetto in regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis o.p., sono preclusi contatti con persone diverse dai propri familiari e che avvengano in locali non adeguati.

Sulla scorta di quanto relazionato e idoneamente riscontrato anche dalla documentazione allegata, si evidenzia che non paiono ravvisabili condotte inerti e/o omissive nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni svolte in relazione a tale vicenda.

Diversamente da quanto riportato nell'atto di sindacato ispettivo, infatti, per gli aspetti concernenti la valutazione ed il riesame della pericolosità sociale del detenuto, si conferma che tali valutazioni sono state più volte effettuate dall'autorità competente, così come sono state costantemente valutate le condizioni cliniche del ristretto e l'adeguatezza del trattamento medico ricevuto in regime di detenzione, così escludendone l'incompatibilità con il regime carcerario.

Pertanto, considerati gli esiti degli accertamenti già condotti, non si ritiene vi siano i presupposti per l'attivazione delle prerogative che la legge attribuisce al Ministro della giustizia.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)